

**LAVORI PUBBLICI**  
**17.02.03 – 354 – 78 - ELP303**

***Argomento: Corrispettivo dell'appalto ritardi nei pagamenti.***

Si segnala alle imprese associate un importante intervento dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. (adottato con nota del 27/1/2003) in materia di ritardi nei pagamenti negli appalti di lavori pubblici.

L'Autorità osserva come, al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata, debba preliminarmente evidenziarsi come il pagamento degli acconti avvenga attraverso la seguente disciplina temporale:

1. raggiunto, secondo le risultanze del registro di contabilità, l'importo stabilito per il pagamento dell'acconto, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento nel termine indicato nel capitolato speciale d'appalto (art.168 co. 1 reg.);
2. il responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 45 gg. dalla data dello stato di avanzamento (art.29 co. 1 CGA);
3. il pagamento deve avvenire, con l'emissione del mandato, entro 30 gg. dalla data del certificato di pagamento (art.29 co. 1, secondo periodo, CGA).

Precisa l'Autorità come i suddetti termini debbano intendersi quali termini massimi non consecutivi: il pagamento, cioè, deve avere comunque luogo entro 30 gg. dall'emissione del certificato di pagamento anche se questo sia stato emesso prima del 45° giorno dallo stato di avanzamento.

Un punto che può ingenerare incertezze è rappresentato dalla misura del termine che l'amministrazione stabilisce nel capitolato speciale per l'emissione dello stato di avanzamento. Al riguardo, ritiene l'Autorità, che l'autonomia dell'amministrazione nello stabilire il termine de quo sia assai ridotta, atteso che ai sensi dell'art.155 co. 3 DPR 554/99, una volta maturato l'importo per l'acconto secondo le risultanze della contabilità, l'ufficio di direzione dei lavori debba "rilasciare prontamente" gli stati di avanzamento. Ne consegue che l'amministrazione deve stabilire, nel capitolato speciale, un termine ragionevolmente breve e che un termine eccedente tale ragionevole misura debba essere considerato nullo (per l'eccedenza), in quanto contrastante con una disposizione cogente (art.155 citato).

Deriva dalle suddette considerazioni, che qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine a disposizione dell'amministrazione, e cioè entro 30 gg. dalla data del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore a partire dal 31° giorno gli interessi legali

per i primi 60 gg. e quelli moratori per il periodo successivo, E' quanto stabilito dall'art.30 del DM 145/00 il quale, peraltro, prevede, due tipologie di ritardi: una di carattere generale, concernente il ritardo nel pagamento (co. 2), l'altra più specifica, relativa al ritardo nell'emissione, da parte del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento (co. 1). In merito, lo stesso art.30 prevede che il pagamento degli interessi è dovuto quando il ritardo nel pagamento degli acconti o del saldo dipenda da "causa imputabile alla stazione appaltante".

Osserva, poi, l'Autorità di Vigilanza come questione di particolare delicatezza si ha quando il ritardo dipenda non dalla negligenza dell'amministrazione appaltante, ma da lungaggini dovute all'ente finanziatore dell'opera nell'accredito di una rata del finanziamento concesso.

Sul punto l'Autorità ritiene che il ritardo da parte dell'ente finanziatore debba considerarsi irrilevante rispetto al diritto dell'appaltatore agli interessi per ritardato pagamento. Il soggetto appaltante, infatti, è tenuto ad assolvere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell'appaltatore, a prescindere dalla tempestività degli adempimenti dell'ente finanziatore, ricorrendo eventualmente e temporaneamente, nel caso di ritardo di quest'ultimo, a proprie risorse finanziarie.

Il soggetto appaltante, infatti, con l'affidamento dell'appalto, assume l'impegno contrattuale diretto nei riguardi dell'appaltatore, per cui la sussistenza di un suo rapporto di finanziamento con un soggetto terzo non dovrebbe assumere rilevanza alcuna nei riguardi dell'appaltatore medesimo, che ne rimane estraneo.

In sostanza, secondo l'Autorità di Vigilanza, può ritenersi che l'imputabilità del ritardo alla stazione appaltante ai sensi dell'art.30 DM 145/00, possa sussistere anche quando il ritardo sia dipeso in tutto o in parte da lungaggini od omissioni del soggetto finanziatore, atteso che l'amministrazione appaltante, in quanto parte del rapporto contrattuale, è tenuta a garantire l'adempimento indipendentemente da comportamenti colpevoli di terzi.

Una simile affermazione, peraltro, trova conferma anche nella determinazione n.5/02 dell'Autorità di Vigilanza nella quale è espressamente affermato che "la pubblica amministrazione nei rapporti contrattuali non ha alcuna posizione differenziata rispetto al privato contraente e non potendo quindi esimersi dall'assunzione di responsabilità legate a fattori organizzativi, appare necessaria l'adozione nelle amministrazioni pubbliche di interventi gestionali ed organizzativi che realizzino un'effettiva e reale razionalizzazione delle procedure (...)"

Infine, deve considerarsi che, ai sensi dell'art.1 comma 2 del DM 145/00, le disposizioni del capitolato generale (DM 145/00) " si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla

legge o dal regolamento”. Ne consegue che ove vengano inserite nel contratto o nel capitolato speciale, clausole difformi e/o contrastanti con la disciplina temporale dei pagamento, indicata dall’art.30 DM 145/00, queste debbano ritenersi nulle, ed essere sostituite dalle disposizioni del suddetto art.30.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Autorità conclude affermando che:

- dai termini indicati nelle disposizioni sopra richiamate, deriva che il pagamento deve avere luogo entro 30 gg. dall’emissione del certificato di pagamento.
- il soggetto appaltante è tenuto ad assolvere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell’appaltatore, a prescindere dalla tempestività degli adempimenti dell’ente finanziatore.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giampaolo Perrotta)

GC/cb